

Coppie di fatto – Convivenza e non ospitalità -

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7/2014 ha statuito il principio di diritto secondo il quale *“la convivente non può essere paragonata ad un ospite, quindi, anche se il suo compagno è malato e ricoverato in ospedale da lungo tempo, non può essere cacciata da casa dal fratello di lui, che è proprietario dell'immobile”*.

La convivente ha diritto a restare in casa perché, anche se il compagno e' lontano dall'abitazione per motivi di salute, il loro vincolo di convivenza non viene meno. La malattia, infatti, e' una situazione transitoria che può risolversi con il tempo e che non interrompe il vincolo di convivenza tra la coppia.

Solo nel caso di morte del compagno, il convivente, che abita nella casa di proprietà di un parente del partner, e' tenuto a lasciare l'immobile.

Ma attenzione, questo non può accadere senza un congruo preavviso.

Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte la coppia viveva in una casa che il fratello di lui aveva concesso in comodato gratuito.

A seguito di un incidente l'uomo era stato costretto ad un lungo ricovero in ospedale e i suoi familiari, per cacciare la donna di casa si erano introdotti nell'appartamento ed avevano cambiato la serratura.

Il caso era finito in Tribunale ma, in sede d'appello, alla donna veniva negato il suo diritto di restare nell'abitazione.

Ribaltando il verdetto la Cassazione ha dato ragione alla convivente sottolineando il significativo valore sociale "che ha ormai assunto per l'ordinamento la [famiglia di fatto](#)".

"la convivenza more uxorio - si legge in sentenza - quale forma sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare" comporta un potere di fatto sulla casa in cui la coppia ha programmato una vita in comune. Questo potere di fatto si basa "su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di pura ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata".

Coppie di fatto – Contratto di convivenza -

Dal 2 dicembre 2013 si può firmare dal notaio il contratto di convivenza: proprietà, assistenza, doveri Etero e omosessuali, anche parenti. Tre i requisiti richiesti (legame affettuoso, coabitazione sotto lo stesso tetto, residenza comune)

Dal 2 dicembre potranno essere sottoscritti davanti ai notai i contratti di convivenza, con i quali le coppie di fatto – eterosessuali, omosessuali, oppure parenti, comunque altre persone legate da relazioni di affetto sotto lo stesso tetto - potranno regolarizzare moltissimi aspetti essenziali della loro convivenza. In vita, nella malattia, nel bisogno e anche in morte. I requisiti? Alla base ci deve un legame affettuoso, o un presupposto di tipo sentimentale, e la coabitazione sotto lo stesso tetto, con una residenza comune. Con questi contratti appositamente studiati dai notai le coppie potranno fissare legalmente gli aspetti patrimoniali, a cominciare dalla casa e dalla contribuzione alla vita domestica. Ancora, potranno essere messi nero su bianco gli aspetti del mantenimento del convivente in caso di bisogno, la proprietà dei beni, e c'è la possibilità di istituire un regime di comunione e/o separazione dei beni. Infine gli aspetti testamentari, con apposite clausole per il convivente more uxorio, l'assistenza in caso di malattia, la nomina dell'amministratore di sostegno. Più in generale, potranno essere stabilite tutte le tutele ritenute opportune per le parti più deboli all'interno delle famiglie di fatto.

E' bene precisare che con i "patti di convivenza" si possono regolamentare solo gli aspetti patrimoniali tra le coppie di fatto, restano esclusi gli aspetti strettamente personali, quali il

mantenimento dei figli che con la nuova legge (219/2012) vede la competenza del Tribunale Ordinario, e non più del Giudice Minorile, per regolare tutte le questioni relative alla fine di una relazione di fatto tra genitori: modalità di visita, frequentazione, contributo in favore dei figli minori.

Discorso a parte va fatto per l'affidamento dei figli naturali: in quest'ultimo caso permane la competenza del Tribunale per i Minorenni.